



REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123  
posta elettronica [info@comune.maglione.to.it](mailto:info@comune.maglione.to.it)

**ORDINANZA N. 11-2025** protocollo generale nr. 2795/2025

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in piazza XX Settembre, in piazza Regina Margherita e in via Castello fino al cimitero - domenica 2.11.2025

## IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 2.11.2025 in occasione della ricorrenza del 4 novembre che prevede la composizione del corteo per la deposizione di corone d'alloro e fiori alla Lapide dei Caduti alla quale parteciperanno cittadini residenti e non residenti;

**CONSIDERATA** la peculiarità dei tratti stradali interessati per consentire la regolare pubblica celebrazione, salvaguardando l'incolumità degli astanti;

**VISTA** la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

**VISTI** gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 157 e 158 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

**VISTO** il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

## ORDINA

1. l'istituzione temporanea del divieto di transito dei veicoli per permettere il regolare svolgimento delle celebrazioni descritte in premessa, nel tratto stradale da piazza XX Settembre a via Castello fino al cimitero di Maglione, dalle ore 14 alle ore 14.30 di domenica 2 novembre 2025;
2. l'istituzione temporanea del divieto di transito dei veicoli in piazza Regina Margherita dalle ore 15 alle ore 17.30 di domenica 2.11.2025; nello stesso periodo via Cavour, via Borgo d'Ale e via Cigliano restano transitabili ma con divieto di transito su piazza Regina Margherita.

È consentito il transito veicolare nei tratti interdetti in dispositivo alle fattispecie elencate all'art. 177 del *Codice della strada* e ai soli veicoli autorizzati;

## AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

## DISPONE CHE

- a) i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- b) la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e al comando stazione Carabinieri di Borgomasino;
- c) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione degli idonei cartelli verticali di prescrizione stradali a cura del personale preposto, in osservanza alle prescrizioni del regolamento di esecuzione del *Codice della strada* e in particolare agli artt. 116 e 120;

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio>

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e sui luoghi d'interesse;

## INFORMA

- I. che il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- II. per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Maglione, 29 ottobre 2025



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39